

**Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria
e dei mediatori creditizi**

Circolare n. 1/12 contenente disposizioni inerenti l'applicazione
degli art. 128-quinquies e 128-septies del Testo Unico Bancario
e dell'art. 16 del D.Lgs. n. 141/10

Approvata dal Comitato di Gestione in data 20 marzo 2012

**L'OAM - Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei
mediatori creditizi**

visto l'art. 128-quinquies del D.Lgs. n. 385/93, il quale subordina l'iscrizione all'elenco degli agenti
in attività finanziaria di cui all'articolo 128-quater, comma 2°, dello stesso D.Lgs. n. 385/93 al
ricorrere di specifici requisiti;

visto l'art. 128-septies del D.Lgs. n. 385/93, il quale subordina l'iscrizione all'elenco mediatori
creditizi di cui all'articolo 128-sexies, comma 2°, dello stesso D.Lgs. n. 385/93 al ricorrere di
specifici requisiti;

considerato che, in particolare, i suddetti articoli prevedono l'obbligo per i soggetti iscritti di
stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile per i danni arrecati nell'esercizio
dell'attività derivanti da condotte proprie o di terzi del cui operato essi rispondono a norma di
legge;

visto l'art. 16 del D.Lgs. n. 141/10, il quale prevede che "l'Organismo definisce i massimali,
commisurati ai volumi di attività, della polizza di assicurazione prevista dagli articoli 128-
quinquies e 128-septies";

ritenuta la necessità di individuare l'importo minimo della garanzia assicurativa, al fine di rendere
effettiva la tutela prevista dai citati articoli 128-quinquies e 128-septies,
emana la seguente

CIRCOLARE

Art. 1

Nella Tabella di seguito riportata sono indicati i limiti minimi, per sinistro e per anno, relativi ai massimali assicurativi delle polizze stipulate dagli agenti in attività finanziaria e dai mediatori creditizi affinché possa considerarsi integrato, tempo per tempo, il requisito di cui agli articoli 128-quinquies, comma 1° lettera d), del D.Lgs. n. 385/93 e 128-septies, comma 1° lettera f), del D.Lgs. n. 385/93.

I massimali indicati nella Tabella medesima sono commisurati al fatturato raggiunto da ciascun iscritto nell'esercizio precedente la stipula o il rinnovo della polizza assicurativa.

Categorie di iscritti		Massimale per singolo sinistro	Massimale per Anno
Agenti in attività finanziaria	Iscritti il cui fatturato nell'esercizio precedente la stipula o il rinnovo del contratto di assicurazione non sia superiore ad € 100.000	€ 500.000,00	€ 1.000.000,00
	Iscritti il cui fatturato nell'esercizio precedente la stipula o il rinnovo del contratto sia superiore ad € 100.000 ed inferiore ad € 500.000	€ 750.000,00	€ 1.250.000,00
	iscritti il cui fatturato nell'esercizio precedente la stipula o il rinnovo del contratto sia pari o superiore ad € 500.000	1.250.000,00	€ 1.750.000,00
Mediatori creditizi	Iscritti il cui fatturato nell'esercizio precedente la stipula o il rinnovo del contratto di assicurazione non sia superiore ad € 100.000	€ 500.000,00	€ 1.000.000,00
	Iscritti il cui fatturato nell'esercizio precedente la stipula o il rinnovo del contratto sia superiore ad € 100.000 ed inferiore ad € 500.000	€ 750.000,00	€ 1.250.000,00
	iscritti il cui fatturato nell'esercizio precedente la stipula o il rinnovo del contratto sia pari o superiore ad € 500.000	1.250.000,00	€ 1.750.000,00

Art. 2

La presente Circolare è pubblicata nel sito dell'OAM nella parte accessibile al pubblico.

Roma, 20 marzo 2012

OAM - IL PRESIDENTE